

Il C.g.a. ha rimesso alla Corte di giustizia UE la questione della compatibilità con il diritto europeo della normativa interna in materia di accreditamento degli enti deputati al sistema di autocontrollo degli stabilimenti alimentari. Allo stesso tempo ha sollevato, in via subordinata, questione di validità della normativa comunitaria riguardante l'unicità del soggetto che provvede al rilascio dei suddetti accreditamenti.

Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, sezione giurisdizionale, ordinanza 20 marzo 2020, n. 193 – Pres. Contessa, Est. Verde

Alimenti e bevande – Autocontrollo alimentare – Organismo unitario di accreditamento – Concorrenza – Libera prestazione servizi – Disparità trattamento – Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE

Vanno rimesse alla Corte di giustizia UE le seguenti questioni pregiudiziali:

a) se il Regolamento CE n. 765 del 2008 osta a una disciplina nazionale (quale l'articolo 40 della legge n. 88 del 2009) laddove interpretata nel senso di ammettere che la funzione di accreditamento dei soggetti da impiegare nelle attività di autocontrollo alimentare possa essere svolta da Organismi non aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione europea - e quindi senza rivolgersi all'Organismo unitario di accreditamento - laddove tali Organismi garantiscano comunque il rispetto delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e UNI CEI EN ISO/IEC 17011 e dimostrino – anche attraverso accordi di mutuo riconoscimento - il possesso di una qualificazione sostanzialmente assimilabile a quella degli Organismi unici di cui al Regolamento CE n. 765 del 2008;

b) in via subordinata se - in relazione all'art. 56 TFUE, agli artt. 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché all'art. 102 del TFUE - il Regolamento Ce n. 765 del 2008, laddove istituisce un regime di sostanziale monopolio al livello nazionale delle attività di accreditamento attraverso il sistema dell'“Organismo unico”, violi i principi del diritto primario dell'Unione europea e, in particolare, i principi di libera prestazione dei servizi e di non discriminazione, il divieto di disparità di trattamento, nonché le regole in materia di concorrenza che vieta situazioni di monopolio (1).

(1) I. – Con l'ordinanza in rassegna la sezione giurisdizionale del C.g.a. pone alcuni quesiti circa la possibile interpretazione della normativa interna con cui si disciplina il sistema di accreditamento delle strutture deputate alla attività di autocontrollo degli stabilimenti alimentari, chiedendo in particolare se in base alla medesima normativa si possa ammettere la facoltà di rivolgersi a più organismi di accreditamento in presenza dei medesimi requisiti di affidabilità e qualificazione professionale. In via subordinata, ossia in caso di risposta negativa al primo quesito, vengono posti alcuni dubbi circa la validità della normativa

comunitaria con cui si prevede l'unicità dell'organismo deputato, sul piano nazionale, al rilascio dei suddetti certificati di accreditamento.

II. – La sottostante vicenda può essere così sintetizzata:

- a) un laboratorio di analisi chiedeva, alla Regione siciliana, l'iscrizione all'elenco dei soggetti accreditati per attività di autocontrollo alimentare. L'iscrizione veniva denegata in quanto l'accREDITAMENTO era stato a suo tempo rilasciato da soggetto (PJLA) diverso da quello indicato dalle autorità italiane come unico ente abilitato in tal senso (ACCREDIA);
- b) il provvedimento di rigetto veniva impugnato davanti al T.a.r. per la Sicilia che, con sentenza della prima sezione n. 319 del 4 febbraio 2019, rigettava il ricorso in quanto la normativa comunitaria di riferimento (art. 4 del Reg. Ce n. 765 del 2008) prevede che una simile attività di accREDITAMENTO possa essere svolta da un solo soggetto all'interno di ogni Stato membro. Soggetto che le autorità italiane (cfr. decreto MISE 22 dicembre 2009, adottato ai sensi dell'art. 4 della legge n. 99 del 23 luglio 2009) hanno poi individuato in Accredia;
- c) tale sentenza veniva impugnata davanti al C.g.a. il quale, con l'ordinanza in epigrafe indicata:
 - c1) evidenziava innanzitutto che:
 - la normativa interna di cui all'art. 40 della legge n. 88 del 7 luglio 2009 (Legge comunitaria 2008) richiede una serie di requisiti in capo agli organi di accREDITAMENTO (rispetto norme UNI EN ISO) ma non sembra fare anche espresso riferimento al fatto che tale organo debba essere "unico" per tutto il territorio italiano;
 - al contrario, la normativa comunitaria di cui al Regolamento Ce n. 765 del 2008 prevede che vi sia un solo organismo nazionale di accREDITAMENTO. Ciò per ragioni di efficacia del controllo in materia di tutela della salute, sicurezza del lavoro e protezione dei consumatori. Uniche eccezioni al sistema dell'organismo unico sono la mancata istituzione di un simile soggetto di accREDITAMENTO a livello nazionale oppure la mancanza di specifiche competenze, in tal senso, in capo al ridetto organismo nazionale. Tale principio è stato poi fatto proprio dall'art. 4, comma 1, della legge n. 99 del 23 luglio 2009 (*"Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia"*). Il decreto MISE 22 dicembre 2009, come già detto, ha così designato Accredia quale unico organismo nazionale di accREDITAMENTO nel settore di riferimento;

c2) decideva a questo punto di sollevare le questioni pregiudiziali di seguito indicate:

- in via principale ha effettuato un rinvio pregiudiziale *d'interpretazione*, chiedendo se sia possibile una “lettura alternativa” del richiamato art. 40 della legge n. 88 del 2009 in termini di integrazione e coordinamento con il predetto Regolamento Ce n. 765 del 2008, tale ossia da ammettere che l'attività di accreditamento, una volta osservati i requisiti in essa prevista (rispetto norme UNI EN ISO e dunque presenza di affidabilità e “adeguati livelli di qualificazione professionale”), possa essere svolta anche da soggetti non aventi sede – come nella specie – in uno dei paesi UE;
- in via subordinata, ossia in caso di risposta negativa al primo quesito circa la lettura alternativa del citato art. 40, ha effettuato un rinvio pregiudiziale *di validità* del predetto Regolamento Ce n. 765 del 2008 nella parte in cui si prevede un unico organismo di accreditamento, dunque un sostanziale regime di monopolio legale, per le suddette attività di autocontrollo alimentare. Ciò che potrebbe infatti costituire violazione dell'art. 102 TFUE in materia di concorrenza, in quanto si creerebbe una situazione di sfruttamento abusivo di posizione dominante da parte di Accredia, nonché dell'art. 56 TFUE in materia di libera prestazione di servizi dal momento che, in termini di libertà “passiva”, i singoli laboratori che richiedono l'accREDITAMENTO sarebbero privati della facoltà di potersi rivolgere ad altri soggetti in possesso dei medesimi requisiti di affidabilità dell'organismo unico che opera nel territorio italiano.

III. – Si segnala per completezza quanto segue:

- d) sul rinvio pregiudiziale di validità si veda, da ultimo, Corte di giustizia UE, sez. IX, 19 aprile 2018, C-152/17, Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi SpA/Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. (in *Foro amm.*, 2018, 544 (m); *Appalti & Contratti*, 2018, fasc. 5, 102 (m), nonché oggetto della News US in data 30 aprile 2018 ed alla quale si rinvia per ogni approfondimento in dottrina e in giurisprudenza);
- e) sulla interpretazione del diritto europeo si veda, in particolare:
 - e1) Corte di giustizia UE, Grande Sez., 26 luglio 2017, C-646/16, *Khadija Jafari e altri* (in *www.curia.europa.eu*, 2017), secondo cui, in mancanza di una espressa definizione all'interno di un regolamento, è necessario “determinare il significato e la portata di questa sulla base dell'accezione abituale dei termini utilizzati, prendendo in considerazione il contesto nel quale sono usati e gli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui fanno parte” (punto 73);

- e2) Corte di giustizia UE, Grande Sez., 25 ottobre 2011, C-509/09, *eDate Advertising GmbH e altri* (in *Corr. giur.*, 2012, 6, 757, con nota di ROLFI, in *Resp. civ. e prev.*, 2012, 796, con nota di WINKLER, in *Dir. informazione e informatica*, 2012, 234, con nota di PASTORE, in *Annali it. dir. autore*, 2012, 434, con nota di CUOMO ULLOA, in *Raccolta*, 2011, I, 10269, e in *Corti salernitane*, 2013, 282 (m), con nota di DE VITA), secondo cui le disposizioni del testo normativo devono essere analizzate tenendo conto “non soltanto della lettera delle stesse, ma anche del loro contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui esse fanno parte”. La Corte precisa, pertanto, che il dispositivo di un atto dell’Unione è indissociabile dalla sua motivazione e deve pertanto essere interpretato, se necessario, tenendo conto dei motivi che hanno portato alla sua adozione;
- e3) Corte di giustizia CE, 19 settembre 2000, C-156/98, *Gov. Germania Federale c. Commissione Ce* (in *Raccolta*, 2000, I, 6857), secondo cui “ai fini dell’interpretazione di una norma di diritto comunitario si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte” (punto 50);
- f) sul rapporto tra art. 267 TFUE e giudizio interno di costituzionalità si veda Corte di giustizia UE, 11 settembre 2014, C-112/13 (in *Riv. dir. internaz.*, 2014, 1229; *Dir. pubbl. comparato ed europeo*, 2014, 2020 (m), con nota di DELLEDONNE; *Giur. costit.*, 2014, 4089 (m), con nota di MASTROIANNI), secondo cui: “Il carattere prioritario di un procedimento incidentale di controllo della costituzionalità della normativa nazionale di attuazione delle norme comunitarie non deve pregiudicare la competenza esclusiva della corte di giustizia a dichiarare l’invalidità di un atto dell’Unione europea”. Ed ancora che: “Il diritto dell’Unione, e in particolare l’art. 267 Tfue, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale in forza della quale i giudici ordinari d’appello o di ultima istanza, qualora ritengano che una legge nazionale sia contraria all’art. 47 della carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, sono obbligati ad adire, nel corso del procedimento, la corte costituzionale con una domanda di annullamento erga omnes della legge, anziché limitarsi a disapplicarla nel caso di specie, nei limiti in cui il carattere prioritario di siffatta procedura abbia per effetto di impedire a tali giudici ordinari - tanto prima della proposizione di una siffatta domanda al giudice nazionale competente per l’esercizio del controllo di costituzionalità delle leggi, quanto, eventualmente, dopo la decisione di tale giudice sulla suddetta domanda - di esercitare la loro facoltà o di adempiere al loro obbligo di sottoporre alla corte questioni pregiudiziali; per contro, il diritto dell’Unione, in particolare l’art. 267 Tfue, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una siffatta normativa nazionale se i suddetti giudici ordinari restano liberi: - di sottoporre alla corte, in qualunque fase del procedimento

ritengano appropriata, e finanche al termine del procedimento incidentale di controllo generale delle leggi, qualsiasi questione pregiudiziale a loro giudizio necessaria; - di adottare qualsiasi misura necessaria per garantire la tutela giurisdizionale provvisoria dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione, e - di disapplicare, al termine di un siffatto procedimento incidentale, la disposizione legislativa nazionale in questione ove la ritengano contraria al diritto dell'Unione; spetta al giudice del rinvio verificare se la normativa nazionale possa essere interpretata conformemente a tali precetti del diritto dell'Unione”;

- g) sul rapporto tra autorità degli Stati membri e Commissione UE si veda Corte di giustizia UE, 15 aprile 2010, C-433/05 – *Sandstrom* (in *Foro it.*, 2011, IV, 223; *Riv. giur. ambiente*, 2010, 965 (m), con nota di GRATANI; *Raccolta*, 2010, I, 2885), secondo cui: *“L’art. 8, n. 1, direttiva 98/34/Ce, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, deve essere interpretato nel senso che una modifica apportata ad un progetto di regola tecnica già notificato alla commissione europea, in conformità al 1° comma di tale disposizione, e che, rispetto al progetto notificato, comporta solo un’attenuazione delle condizioni di uso del prodotto di cui trattasi, riducendo quindi l’eventuale impatto della regola tecnica sugli scambi commerciali, non costituisce una modifica importante del progetto ai sensi del 3° comma di tale disposizione e non deve essere oggetto di previa notifica alla commissione; in assenza di tale obbligo di previa notifica, la mancata comunicazione alla commissione di una modifica non significativa di una regola tecnica, prima dell’adozione di essa, non compromette l’applicabilità di tale regola”;*
- h) sul Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 (norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti), si veda in dottrina R. DE NICTOLIS, *Appalti pubblici e concessioni*, Bologna, 2020, con particolare riguardo alla tematica delle offerte contenenti prodotti originari da paesi terzi non firmatari di accordi APP: 666 e ss. e 1605 ss.; sui mezzi di prova delle prestazioni tecniche in base al citato Regolamento CE n. 765/2008: 928 ss.; sulle modalità di formulazione delle specifiche tecniche e sulla salvezza delle norme tecniche nazionali: 1084 ss.;
- i) sul tema delle specifiche tecniche si veda inoltre Corte di giustizia UE, sez. IV, 12 luglio 2018, C-14/17 – VAR S.r.l. (in *www.curia.europa.eu*, 2018; *Foro amm.*, 2018, 1175 (m), nonché oggetto della News US in data 25 luglio 2018 ed alla quale si rinvia per ogni approfondimento in dottrina e in giurisprudenza), secondo cui: *“L’articolo 34, paragrafo 8, della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, deve essere*

interpretato nel senso che, quando le specifiche tecniche che figurano nei documenti dell'appalto fanno riferimento a un marchio, a un'origine o a una produzione specifica, l'ente aggiudicatore deve esigere che l'offerente fornisca, già nella sua offerta, la prova dell'equivalenza dei prodotti che propone rispetto a quelli definiti nelle citate specifiche tecniche". Occorre in ogni caso osservare come da ultimo Cons. Stato, sez. III, 18 settembre 2019, n. 6212 (in lamministrativista.it, 19 settembre 2019) abbia al riguardo osservato quanto segue: "secondo la giurisprudenza prevalente di questa Sezione, l'ambito di applicazione del principio di equivalenza è piuttosto ampio, essendo stato affermato che:

- il principio di equivalenza "permea l'intera disciplina dell'evidenza pubblica e la possibilità di ammettere a seguito di valutazione della stazione appaltante prodotti aventi specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste risponde al principio del favor participationis (ampliamento della platea dei concorrenti) e costituisce altresì espressione del legittimo esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell'Amministrazione" (cfr. Cons. Stato, III, n. 4364/2013; n. 4541/2013; n. 5259/2017; n. 6561/2018);*
 - trova applicazione indipendentemente da espressi richiami negli atti di gara o da parte dei concorrenti, in tutte le fasi della procedura di evidenza pubblica e "l'effetto di "escludere" un'offerta, che la norma consente di neutralizzare facendo valere l'equivalenza funzionale del prodotto offerto a quello richiesto, è testualmente riferibile sia all'offerta nel suo complesso sia al punteggio ad essa spettante per taluni aspetti ... e la ratio della valutazione di equivalenza è la medesima quali che siano gli effetti che conseguono alla difformità" (cfr. Cons. Stato, III, n. 6721/2018);*
 - l'art. 68, comma 7, del d.lgs. 50/2016 non onera i concorrenti di un'apposita formale dichiarazione circa l'equivalenza funzionale del prodotto offerto, potendo la relativa prova essere fornita con qualsiasi mezzo appropriato; la commissione di gara può effettuare la valutazione di equivalenza anche in forma implicita, ove dalla documentazione tecnica sia desumibile la rispondenza del prodotto al requisito previsto dalla lex specialis (cfr. Cons. Stato, III, n. 2013/2018; n. 747/2018)";*
- j) sulla tematica degli organismi notificati si veda Corte di giustizia UE, sez. IX, 11 luglio 2018, C-192/17 – Cobra s.p.a. (in www.curia.europa.eu, 2018, nonché oggetto della News US in data 27 luglio 2018 ed alla quale si rinvia per ogni approfondimento in dottrina e in giurisprudenza), la quale ha stabilito quanto segue:
- j1) *"l'articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità, come modificata dal regolamento*

(CE) n. 596/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, deve essere interpretato nel senso che il fabbricante di un'apparecchiatura radio, quando applica la procedura di cui all'allegato III, secondo comma, di tale direttiva e si basa su norme armonizzate per definire le serie di prove indicate a tale comma, non è tenuto a rivolgersi a un organismo notificato di cui all'articolo 11, paragrafo 1, della medesima direttiva e, pertanto, non è tenuto ad aggiungere alla marcatura CE il numero di identificazione di tale organismo";

j2) "l'articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 1999/5/CE, come modificata dal regolamento (CE) n. 596/2009, deve essere interpretato nel senso che il fabbricante di un'apparecchiatura radio, che abbia applicato la procedura di cui all'allegato III di tale direttiva ricorrendo alle norme armonizzate che definiscono le serie di prove radio essenziali da effettuarsi, non è tenuto ad aggiungere alla marcatura CE il numero di identificazione di un organismo notificato che egli abbia interpellato di sua volontà, pur non essendovi obbligato, per confermare l'elenco delle serie di prove radio essenziali contenute nelle suddette norme armonizzate";

*k) sull'art. 56 TFUE, e in particolare sulla libera prestazione di servizi in forma "passiva", si veda Corte di giustizia UE, 9 marzo 2017, C-342/15 (in *Foro it.*, 2017, IV, 259, con nota di BUCCIANTE; *www.curia.europa.eu*, 2017; *Notariato*, 2017, 183, con nota di LAURINI; *Guida al dir.*, 2017, fasc. 17, 104 (m), con nota di CASTELLANETA; *Vita not.*, 2017, 619, con nota di PINARDI), secondo cui: "L'art. 56 Tfeue dev'essere interpretato nel senso che non osta a una normativa di uno stato membro, come quella oggetto del procedimento principale, che riserva ai notai l'autenticazione delle firme apposte in calce ai documenti necessari per la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari ed esclude, per l'effetto, la possibilità di riconoscere in tale stato membro una siffatta autenticazione effettuata da un avvocato stabilito in un altro stato membro";*

l) sull'art. 101 TFUE e sulle intese restrittive della libera concorrenza si veda, da ultimo e senza pretesa di completezza:

*11) Corte di giustizia UE, 30 gennaio 2020, C-307/18 (in *www.curia.europa.eu*, 2020), secondo cui: "L'art. 101, par. 1, Tfeue deve essere interpretato nel senso che sono in situazione di concorrenza potenziale, da un lato, un produttore di farmaci originari titolare di un brevetto di processo di fabbricazione di un principio attivo divenuto di pubblico dominio e, dall'altro, i fabbricanti di medicinali generici che si apprestano a entrare nel mercato del medicinale contenente tale principio attivo, i quali controvertono sulla validità di tale brevetto o sulla natura contraffatta dei medicinali generici di cui trattasi, quando è dimostrato che il produttore di medicinali generici ha effettivamente la determinazione definitiva nonché la capacità propria di accedere al mercato e che non deve affrontare ostacoli di natura*

insormontabile a tale accesso, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare". Ed ancora che: "L'art. 102 Tfu deve essere interpretato nel senso che la strategia di un'impresa in posizione dominante titolare di un brevetto di processo per la produzione di un principio attivo divenuto di dominio pubblico, che la porta a concludere, vuoi in via preventiva, vuoi a seguito dell'introduzione di procedimenti giudiziari che rimettono in discussione la validità di detto brevetto, una serie di accordi di composizione amichevole aventi, quanto meno, l'effetto di tenere temporaneamente fuori dal mercato i potenziali concorrenti produttori di farmaci generici che utilizzano tale principio attivo, costituisce un abuso di posizione dominante ai sensi di tale art., qualora detta strategia abbia la capacità di limitare la concorrenza e, in particolare, di produrre effetti di preclusione che superano gli effetti anticoncorrenziali specifici di ciascuno degli accordi di composizione amichevole che vi contribuiscono, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare";

- 12) Corte di giustizia UE, 23 gennaio 2018, C-179/16 (in *Foro it.*, 2018, IV, 122, con nota di PARDOLESI R.; *www.curia.europa.eu*, 2018; *Rass. dir. farmaceutico*, 2018, 433; *Foro amm.*, 2018, 1 (m); *Dir. ind.*, 2018, 297, con nota di PISTILLI; *Dir. comm. internaz.*, 2018, 549, con nota di LO BUE), secondo cui: "L'art. 101, par. 1, Tfu dev'essere interpretato nel senso che un'intesa, convenuta tra le parti di un accordo di licenza relativo allo sfruttamento di un medicinale, la quale, al fine di ridurre la pressione concorrenziale sull'uso di tale medicinale per il trattamento di determinate patologie, miri a limitare le condotte di terzi consistenti nel promuovere l'uso di un altro medicinale per il trattamento delle medesime patologie, non sfugge all'applicazione di tale disposizione per il motivo che tale intesa sarebbe accessoria a detto accordo". Ed ancora che: "L'art. 101, par. 1, Tfu dev'essere interpretato nel senso che costituisce una restrizione della concorrenza «per oggetto», ai sensi di tale disposizione, l'intesa tra due imprese che commercializzano due medicinali concorrenti, avente ad oggetto (in un contesto segnato dall'incertezza delle conoscenze scientifiche) la diffusione presso l'agenzia europea per i medicinali, gli operatori sanitari e il pubblico, di informazioni ingannevoli sugli effetti collaterali negativi dell'uso di uno di tali medicinali per il trattamento di patologie non coperte dall'autorizzazione all'immissione in commercio di quest'ultimo, al fine di ridurre la pressione concorrenziale derivante da tale uso sull'uso dell'altro medicinale; una siffatta intesa non può giovare dell'esenzione prevista al par. 3 di tale articolo". Secondo alcuni dei citati autori (PARDOLESI): "A voler proiettare lo sguardo al di là della questione specifica, verrebbe fatto di rilevare come la pronuncia in rassegna apra un interessante varco sul piano generale della legittimità dell'uso off-label dei farmaci nella prospettiva di risparmi di spesa sanitaria-farmaceutica".

Secondo altra parte della dottrina (A. PISTILLI, *Accordi restrittivi della concorrenza "per oggetto" e regolamentazione del settore farmaceutico*, in *Dir. ind.*, cit.), inoltre: *"Nella fattispecie, la diffusione, da parte delle imprese coinvolte nell'intesa, di informazioni appositamente distorte e basate su una lettura "allarmistica" dei dati disponibili, non solo non può spettare all'impresa produttrice del prodotto concorrente (Avastin) ma è di esclusivo appannaggio di Novartis, sicché la concertazione intervenuta fra le predette società in merito alla divulgazione di tali informazioni -in un contesto segnato dall'incertezza delle conoscenze scientifiche in materia - non può che costituire un indizio del fatto che si intendono perseguire obiettivi estranei alla farmacovigilanza (la riduzione della pressione concorrenziale sull'Avastin)". Ed ancora: "Lucida e puntuale è quindi l'osservazione ... secondo cui la lista delle hard core restrictions viene arricchita, per il tramite della giurisprudenza comunitaria, di una nuova ipotesi avente ad oggetto la comunicazione concertata di informazioni allarmanti ed ingannevoli idonee ad alterare il comportamento dei consumatori e/o degli intermediari, manipolando, di conseguenza, il processo concorrenziale".*